

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5191 del 18/10/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR - Imp. v. Matteotti, 80 - SAN POSSIDONIO (MO). Rif. Prot. n. 2640/2020 SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area nord. Rif. Prat. n. 17/2021 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5347 del 18/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE AUA

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR - Imp. v. Matteotti, 80 - SAN POSSIDONIO (MO).

Rif. Prot. n. 2640/2020 SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area nord.

Rif. Prat. n. 17/2021 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR**, avente sede legale in comune di San Possidonio (MO), v. Matteotti n.80, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Possidonio (MO), v. Matteotti n.80, in data 10/12/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/12/2020 con prot. n. 180585, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività Lattiero casearia;

In data 12/01/2021, con nota prot. n. 3712, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 21/01/2021 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 9623;

In data 26/02/2021 con nota prot. n. 31040, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di presentare osservazioni scritte corredate da documenti; la suddetta comunicazione ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 5/03/2021, 09/03/2021, 28/04/2021 e 7/05/2021 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti rispettivamente con prot. n.35212, 36903, 66142 e 72203;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegato Acqua, adottata da ARPAE – SAC di Modena con **Determinazione Dirigenziale n. 1975 del 30/04/2020**.

Relativamente all'Impatto acustico,

- Nel corso dell'iter della precedente domanda di AUA, il 9 aprile 2020 con protocollo n° 53240 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n°445, con la quale il Sig. Luciano Dotti, in qualità di legale rappresentante della ditta Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr. dichiara che, ai sensi della L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 227/11, trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. n° 227/11 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, conservata in azienda, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Ing. Fabrizio Ravaldi dello Studio Tecnico Emme, con sede in San Giovanni In Persiceto (BO) via Farini 55, in data 20 marzo 2020.

- Con l'istanza di cui alla presente autorizzazione, la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il Sig. Dotti Luciano, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e Gestore degli impianti legale della ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR.**, dichiara l'invarianza delle condizioni dalla base del rilascio della precedente autorizzazione;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area nord, come da nota tecnica prot. n. 26018 del 18/02/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR.**, per l'impianto ubicato in comune di San Possidonio (MO), v. Matteotti n.80, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1975 del 30/04/2020 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 19/10/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni modenesi dell'Area nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di San Possidonio
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni modenesi dell'Area nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA - Pratica Sinadoc 17/2021

Ditta **Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr.**, impianto di Via Matteotti 80, San Possidonio (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Parte descrittiva

La ditta Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr., nello stabilimento di Via Matteotti 80, San Possidonio, coordinate X 657207 e Y 4972177, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di lavorazione latte conferito dai soci, codice ATECO 10.51 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento con fossa biologica, recapitano nella fognatura interna industriale che recapita al depuratore centralizzato;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nel fosso di scolo adiacente la proprietà lungo il confine Nord Est;
- le acque derivanti dal funzionamento della centrale termica di raffreddamento recapitano nella rete dedicata alle acque meteoriche incontaminate;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature dello stabilimento sono accumulate in una vasca di omogeneizzazione e quindi trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi per poi essere scaricati, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura di San Possidonio di Via Matteotti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

B – Istruttoria e pareri

Richiamata la DET-AMB-2020-1975 del 30/04/2020 – AUA, rilasciata dal SAC ARPAE di Modena, di autorizzazione allo scarico della ditta Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr. di San Possidonio per l'impianto di Via Matteotti 80, San Possidonio (MO), avente scadenza al 30 aprile 2035.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di San Possidonio acquisito agli atti con protocollo n° 102914 del 1 luglio 2019.

Preso atto degli esiti accertamenti da parte del ST ARPAE di Modena Distretto Area Nord-Carpi, a seguito di sopralluogo presso la ditta in oggetto, scaturito da segnalazione di privato cittadino per odori molesti provenienti dal Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr., prot. n° 173748 del 01/12/2020.

Preso atto della Richiesta ad ARPAE SAC di Modena, da parte dello Sportello Unico Edilizia – Servizio Edilizia Privata del Comune di San Possidonio, di essere informato circa l'aggiornamento dell'AUA - DET-AMB-2020-1975 del 30/04/2020, stante la richiesta, diretta allo Scrivente Servizio, da parte del ST ARPAE di Modena Distretto Area Nord-Carpi, di cui agli esiti accertamenti, di adottare prescrizioni, mediante le quali venga stabilito l'esecuzione di interventi di tipo strutturale e gestionale, volto al contenimento delle emissioni odorigene originate dal sistema di depurazione acque aziendale, prot. n° 7495 del 19/01/2021.

Vista la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di aggiornamento AUA ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, inviata dalla Scrivente con prot. n° 31040 del 26/02/2021 e trasmessa dal SUAP UCMAN alla ditta, prot. ARPAE n° 33159 del 02/03/2021.

Viste le osservazioni presentate dalla ditta, relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, prot. n° 35212 del 05/03/2021 e trasmesse dal SUAP UCMAN con prot. n° 36903 del 09/03/2021.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici unite alle acque reflue di tipo industriale sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da spurghi o condense degli impianti di raffreddamento sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da lavorazione latte conferito dai soci, codice ATECO 10.51 confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

C – Prescrizioni e disposizioni

1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Caseificio Sociale La Cappelletta di San Possidonio Soc. Coop. Agr., con sede legale e stabilimento in Via Matteotti 80, San Possidonio (MO), coordinate X 657207 e Y 4972177, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84 a scaricare nella rete fognaria "1 – San Possidonio" dell'agglomerato AMO0018 Concordia-San Possidonio in Via Matteotti a San Possidonio **le acque reflue industriali** derivanti dall'attività di lavorazione latte conferito dai soci, codice ATECO 410.51, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale

2) Si stabilisce in circa **43800 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.

3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.

4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Per le acque di condensa e/o di raffreddamento il prelievo fiscale dovrà essere effettuato subito a monte del punto di immissione della condotta dedicata nella rete fognaria acque meteoriche.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) La vasca di accumulo 1 del depuratore dovrà subire lo svuotamento bimestrale dei reflui e dei grassi residui in affioramento.
- 8) La vasca di equalizzazione del depuratore dovrà essere dotata di copertura al fine di evitare esalazioni.
- 9) Dovrà essere prevista l'installazione di un sistema automatico che permetta di controllare e gestire il corretto funzionamento delle elettrosoffianti, posizionate sul fondo delle vasche di ossidazione biologica, anche attraverso la verifica della concentrazione dell'ossigeno in vasca per mezzo del misuratore.
- 10) Il sistema di separazione e smaltimento del siero del latte dovrà prevedere il convogliamento del refluo, generato durante le fasi di lavaggio e di carico delle autobotti da parte degli addetti, in appositi contenitori di raccolta, affinché venga scongiurato il possibile sversamento del medesimo all'interno del circuito di depurazione biologica.
- 11) Il dispositivo di allarme luminoso installato, in grado di attivarsi in caso di malfunzionamento dell'elettrovalvola operante sulla vasca della salamoia, dovrà essere ben visibile dagli operatori, così che gli stessi possano intervenire tempestivamente al presentarsi dell'eventuale inconveniente, a tutela del buon funzionamento del sistema depurativo aziendale.
- 12) **Entro ogni semestre** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 13) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 14) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 15) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 16) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.

- 17) I fanghi risultanti dal depuratore a fanghi attivi dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 18) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 19) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 20) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di San Possidonio e al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 21) **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al Gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 22) **Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034** dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR. - Imp. v. Matteotti n. 80 -S. POSSIDONIO (MO), .**

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR.**, che svolge attività lattiero casearia, intende gestire impianti con emissioni in atmosfera ubicati in comune di San Possidonio (MO), v. Matteotti n.80.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 14/12/2020, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 21/01/2021, 05/03/2021, 09/03/2021, 28/04/2021 e 7/05/2021 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti rispettivamente con prot. n.9623, 35212, 36903, 66142 e 72203, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Generatore di vapore a gas metano - PTN 2,090 MWt
2	Generatore di vapore a gas metano - PTN 2,090 MWt

- il seguente consumo di materie prime:

- Latte	21.500 t/anno
- Caglio	0,8 t/anno
- Sale	9 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

Il Comune di San Possidinio, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 14770 del 29/01/2021, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area centro, con nota prot. n. 26018 del 18/02/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta **CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SOC. COOP AGR.**, è autorizzata ad esercire nello stabilimento ubicato in comune di San Possidonio (MO), v. Matteotti n.80, gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 - GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 2,090 MW (Medio impianto di combustione)

Portata massima	2.000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata	8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	350 mg/Nmc

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3%, validi dal 01/01/2030:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	250 mg/Nmc

(I limiti di Polveri e di SO_x si intendono automaticamente rispettati)

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 - GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 2,090 MW (Medio impianto di combustione)

Portata massima	2.000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata	8 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3% validi fino al 31/12/2029:

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (come NO ₂)	350 mg/Nmc
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3%, validi dal 01/01/2030:</u>	
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	250 mg/Nmc
<i>(I limiti di Polveri e di SO_x si intendono automaticamente rispettati)</i>	

PUNTO DI EMISSIONE V1 E V2 – ASPIRAZIONE RICAMBIO ARIA ZONA LAVORAZIONE LATTE

portata massima	3.000 Nmc/h	CAD.
altezza minima del camino	5 m	CAD.
durata	08 h/g	CAD.

PUNTO DI EMISSIONE V3 E V4 –ASPIRAZIONE AMBIENTALE ZONA SCARICO LATTE

portata massima	3.000 Nmc/h	CAD.
altezza minima del camino	5 m	CAD.
durata	saltuaria	CAD.

Prescrizioni

1) Entro il **31/12/2021** dovranno essere inviati dati relativi **ai consumi massimi (giorno e anno) di materie prime e ausiliari** (detergenti, disinfettanti, ...)

2) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4) Medi impianti di combustione.

- Il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.

- Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della

combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative all'esercizio degli impianti

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata **ad ARPAE Modena e al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- **i risultati di analisi** di verifica del rispetto dei valori limite, almeno un campionamento di **Portata e Ossidi di azoto**, effettuato nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro il 31 dicembre 2021**, relativamente ai punti di emissione **n. 1 e 2**

Dalla data della prima verifica proseguirà il **controllo periodico** delle emissioni come indicato nella presente autorizzazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione **n. 1 e 2** (per entrambi Portata e Ossidi di azoto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.